



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori

*Ufficio Servizio Universale Trasparenza e Regolamentazione delle condizioni di
offerta dei servizi di comunicazione elettronica a tutela di consumatori e utenti*

DETERMINA n. 39/17/DTC/PTP

**Procedura di opposizione alla rimozione di impianti telefonici pubblici
ai sensi dell'art.3, comma 5 della delibera n. 31/10/CONS**

Comune di Fagnano Olona (VA)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’art. 3, comma 4 del D.P.R. 318/97 che conferisce alla Società Telecom Italia S.p.A. l’incarico di fornire il servizio universale sul territorio nazionale e l’art 58, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche che conferma l’incarico fino alla designazione da parte dell’Autorità di altra Società;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS, recante “Revisioni dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale”; come modificata dalla delibera n. 683/11/CONS e, in particolare, l’art. 3 che disciplina la procedura di opposizione alla rimozione di una postazione telefonica pubblica;

VISTE le note del 30 gennaio 2017 e del 14 febbraio 2017, registrate rispettivamente al protocollo AGCOM con nn. 4747 e 7567, con cui la società Telecom Italia S.p.A. comunicava alla Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 3-bis, della citata delibera n. 31/10/CONS, l'elenco delle postazioni indicate con il "lotto 2017";

VISTA la nota del 22 giugno 2017, registrata con prot. Agcom 40688 in cui Telecom Italia S.p.A. comunicava l'elenco definitivo delle postazioni telefoniche pubbliche appartenenti al 2° lotto anno 2017 da rimuovere a partire dal 3 ottobre 2017;

VISTA l'opposizione, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 31/10/CONS, alla rimozione della postazione telefonica pubblica (di seguito PTP) sita nel Comune di Fagnano Olona (VA) in Piazza Alfredo Di Dio, 25 21054 corrispondente al numero 0331-610926 ritualmente presentata alla Direzione tutela dei consumatori, (registrata al Prot. AGCOM con n. 66379 del 22/09/2017);

VISTA la nota del 26 settembre 2017 (Prot. AGCOM n. 67643) con cui la Direzione comunicava all'istante l'avvio del procedimento di opposizione alla rimozione di PTP ai sensi della delibera n. 31/10/CONS;

VISTA la nota del 5 ottobre 2017 (Prot. AGCOM n. 70770) con cui la Direzione chiedeva a Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata delibera, ulteriori informazioni in merito alla PTP oggetto di istanza di opposizione alla rimozione;

VISTA la nota del 13 ottobre 2017 (registrata al protocollo AGCOM con n. 72926), con cui la società Telecom Italia S.p.A. forniva riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'opponente, a sostegno della propria istanza, indicava che la PTP svolge un servizio di pubblica utilità, consentendo l'accesso ai disabili ed è utilizzata di frequente dallo stesso;

RILEVATO che, nel fornire i chiarimenti richiesti, Telecom Italia confermava la volontà di procedere alla dismissione della PTP sita in Piazza Alfredo Di Dio, 25 nel Comune di Fagnano Olona (VA), evidenziando che il numero di chiamate generate dalla PTP nel corso del 2016, fosse tale da non giustificarne la presenza e dichiarando che la PTP più vicina è sita nel medesimo comune, ad una distanza inferiore a 500mt;

VISTI i criteri di decisione sulle opposizioni, stabiliti dall'art. 3, comma 5, della citata delibera 31/10/CONS;

RILEVATO che, nel fornire i chiarimenti richiesti a seguito della trasmissione della opposizione, la Società Telecom Italia confermava un volume di traffico sufficientemente elevato, tale che nell'anno 2016, le chiamate effettuate dalla medesima erano state ancora 339;

RILEVATO, quindi, che in base ai dati di traffico rilevati, la PTP oggetto di opposizione, risulta ancora utile a soddisfare le esigenze comunicative degli utenti del luogo, con particolare riferimento alle esigenze degli utenti disabili;

CONSIDERATO pertanto che per i motivi fin qui esposti l'opposizione può essere accolta;

DETERMINA

L'accoglimento dell'istanza di opposizione, presentata dal sig. Davide Bianchi, alla rimozione della postazione telefonica pubblica sita nel Comune di Fagnano Olona (VA) in Piazza Alfredo Di Dio, 25 21054 corrispondente al numero 0331-610926, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Delibera n. 31/10/CONS.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS in caso di inadempimento alle decisioni della Direzione si applicano le sanzioni previste dall'art. 98, comma 11, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 23/10/2017

Il Dirigente
Paolo Lupi